

SOLIDARIETA' DI POLIZIA Sindacato Apartitico ed Autonomo Costituito nel 1985

-Statuto -

Articolo 1 - Costituzione, Sede e denominazione

È costituita con sede a Roma, l' Associazione Sindacale di Polizia denominata "Solidarietà di Polizia", ed in breve SO. di PO., con logo tipo "LIBERI, SOLIDALI, RESPONSABILI", alla quale può aderire il personale della Polizia di Stato di ogni qualifica e ruolo.

Per favorire il miglior assolvimento dei compiti e delle attività della Associazione, la Segreteria Nazionale potrà deliberare lo spostamento della sede principale, l'istituzione di sedi regionali, provinciali e locali.

Articolo 2 - Scopi di Solidarietà di Polizia

Solidarietà di Polizia è un Sindacato costituito nel 1985, senza finalità di lucro, autonomo, apolitico ed aconfessionale, e s'ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dello dicembre 1948.

Solidarietà di Polizia si prefigge di essere il Sindacato degli appartenenti alla Polizia di Stato che intendono essere protagonisti nelle varie attività istituzionali; non che favorire ogni attività nel campo della cultura affinché ciascuno possa vivere più compiutamente la propria esistenza, in pieno rapporto con la funzione rivestita e con l'ambiente di lavoro e sociale.

Solidarietà di Polizia vuole inoltre favorire ogni iniziativa che possa portare alla cooperazione con altre Organizzazioni Sociali che lottano contro ogni forma di sfruttamento, d'ignoranza, d'ingiustizia, di discriminazione, di solitudine ed emarginazione.

In particolare Solidarietà di Polizia si prefigge:

- 1) di difendere gli interessi economici, morali ed esistenziali degli operatori di Polizia, anche in quiescenza;
- 2) di migliorare ed elevare le condizioni sociali degli appartenenti alla Polizia di Stato, realizzando le legittime aspirazioni ed affermandone i diritti, compreso quello primario della progressione di carriera all'interno della Polizia di Stato, senza limiti d'età o ruoli, valorizzando i titoli di servizio;
- 3) di incrementare l'amicizia e la cooperazione tra la Segreteria Nazionale, quelle regionali, Provinciali e Locali;
- 4) di favorire e sviluppare i rapporti con altri sindacati, anche esteri.

Solidarietà di Polizia si propone, inoltre, di sostenere, con mezzi ed assistenza, gli iscritti che intendono proporre iniziative volte alla tutela ed all'affermazione dei propri diritti, sia a carattere collettivo sia individuale.

Per le necessità connesse all'Associazione sindacale potrà, altresì, assumere personale, in qualità d'impiegati da destinare ai vari uffici.

Potrà, inoltre, e per gli stessi fini, accettare la collaborazione gratuita di volontari.

A questi ultimi comunque, a seguito di deliberazione della Segreteria territorialmente competente, potranno essere riconosciuti gettoni di presenza a titolo di rimborso spese.

Al fine del perseguimento del suo scopo l'Associazione sindacale potrà con le disponibilità economiche in possesso dotarsi di materiali ed attrezzature di vario genere, nonché di un archivio per la documentazione delle attività stesse.

Articolo - 3 Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato a meno di intervento di scioglimento da deliberarsi a norma dello Statuto.

Articolo 4 - Norme Generali

Ogni iscritto a Solidarietà di Polizia, deve improntare i suoi comportamenti alla massima lealtà ed al pieno rispetto dei diritti degli altri iscritti, astenendosi da atteggiamenti e comportamenti che possano ledere la dignità altrui.

Nessuno può essere discriminato all'interno di Solidarietà di Polizia per le idee, Anche politiche, manifestate, purché queste non risultino in contrasto con la Costituzione italiana o le leggi vigenti.

Gli iscritti si impegnano ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni e le deliberazioni, legittimamente prese, dei competenti organi dell'Associazione sindacale.

Qualsiasi azione tendente ad eludere le disposizioni di cui al presente articolo comporterà l'esclusione dall'Associazione.

CAPO I - MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 5 - Gli iscritti

Possono essere ammessi a "Solidarietà di Polizia" tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato senza distinzione di ruolo che ne accettino 10 Statuto ed i Regolamenti e si propongano di collaborare per il

miglior raggiungimento dei fini istituzionali.

Gli iscritti si dividono in: 1) iscritti Ordinari; 2) iscritti Onorari.

Sono iscritti Ordinari a Solidarietà di Polizia i dipendenti della Polizia di Stato che ne abbiano fatto richiesta scritta.

Sono iscritti Onorari a Solidarietà di Polizia il personale in quiescenza e le personalità, anche non appartenenti alla Polizia di Stato, che si sono distinte per la loro partecipazione alla realizzazione degli scopi previsti dallo Statuto.

Gli iscritti Onorari non hanno diritto di voto e possono essere eletti solo alla carica di Presidente Onorario di Solidarietà di Polizia.

Articolo 6 - Perdita della qualifica d'iscritto

Gli iscritti possono perdere la qualifica d'appartenente all' Associazione Sindacale per i seguenti motivi:

- per dimissioni che dovranno essere comunicate per scritto alla Segreteria Provinciale d'appartenenza di "Solidarietà di Polizia" entro il 31 ottobre d'ogni anno;
- per morosità;
- per radiazione motivata da gravi infrazioni alle norme dell'Associazione sindacale.

CAPO II - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 7 Organi

Gli Organi di "Solidarietà di Polizia" possono essere Nazionali e Periferici.

Sono Organi Nazionali di "Solidarietà di Polizia":

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Direttivo Nazionale;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- f) il Collegio Nazionale dei Sindaci.

Sono Organi Periferici di "Solidarietà di Polizia":

- a) le Segreterie Regionali;
- b) le Segreterie Provinciali;
- c) le Segreterie Locali;
- d) il Collegio Regionale dei Sindaci;
- e) il Collegio Provinciale dei Sindaci.

Articolo 8 - Il Voto

Il voto è personale, e tutti gli organismi collegiali sia Nazionali che Periferici, deliberano a maggioranza dei presenti e con scrutinio palese, salvo che non sia diversamente previsto dal presente Statuto.

Tutte le votazioni, eccetto quelle per la destituzione dalla carica, che sono a scrutinio segreto, possono essere fatte con voto palese, per alzata di mano, per appello nominale o per acclamazione.

Articolo 9 - Norme Comuni

Tutte le cariche sociali non sono retribuite e durano da un congresso all'altro e sono rieleggibili. Nelle riunioni i segretari redigono i verbali che sottoscrivono unitamente al presidente dell'assemblea. L'originale del verbale dovrà essere tenuto agli atti della segreteria d'appartenenza ed una copia dovrà essere consegnata ad ogni singolo componente della riunione.

Quando la riunione è tenuta dalle Segreterie Regionali o Provinciali, il Presidente della riunione dovrà inviare copia del verbale alla Segreteria Nazionale.

Nessuno può partecipare alle riunioni di segreteria al di fuori dei suoi componenti.

Gli organi direttivi nazionali, regionali e provinciali possono sospendere cautelamente gli iscritti dalla carica sindacale nella attesa che si pronunci il Collegio nazionale dei Probiviri.

Avverso i provvedimenti disciplinari gli iscritti hanno facoltà di presentare ricorso al Collegio dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento.

I membri degli organismi collegiali e quelli delle commissioni hanno diritto al rimborso delle spese strettamente necessarie ed effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni e per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Il rimborso comprende le spese che, di volta in volta, sono preventivamente autorizzate.

Chiunque contrae debiti con qualsiasi soggetto sia pubblico che privato ed a qualsiasi titolo, anche se dichiarati nell'interesse del Sindacato, dovrà rispondere personalmente del rimborso del debito contratto.

Articolo 10 - Incompatibilità

Sussiste incompatibilità con gli incarichi sindacali ricoperti per cumulo tra le cariche di Segretario Provinciale, Segretario Regionale, Segretario Nazionale e Vice Segretario Nazionale;

L'appartenente al SO. di PO. che si trovi nella condizione d'incompatibilità entro 30 (trenta) giorni, deve optare per una delle due cariche, escludendo l'altra per iscritto. Trascorso tale termine perde automaticamente l'ultima carica sindacale acquisita e la Segreteria Nazionale provvederà d'ufficio ad avviare le procedure per la sostituzione.

Titolo I - GLI ORGANI NAZIONALI

Articolo II - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti, come da apposito Regolamento al Congresso.

La forma con cui i delegati esprimeranno il voto su quanto all'ordine del giorno del Congresso Nazionale è proposta dalla Segreteria Nazionale al momento del suo insediamento ed approvata dai partecipanti.

Il Presidente ed il Segretario del Congresso Nazionale sono nominati dai delegati su proposta della Segreteria Nazionale.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono riportate in verbali redatti e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tutti gli atti del Congresso Nazionale formano un fascicolo che sarà depositato presso la Segreteria Nazionale a disposizione degli iscritti.

Il Congresso Nazionale può essere convocato in forma Ordinaria o Straordinaria.

Il Congresso Nazionale Ordinario è indetto ogni 4 (quattro) anni per la nomina dei membri della Segreteria Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci.

Il Congresso Nazionale Straordinario è convocato dalla Segreteria Nazionale o con richiesta scritta da almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri Nazionali.

In particolare la convocazione in sede straordinaria su richiesta della Segreteria Nazionale può avvenire per:

- 1) modificare lo Statuto di "Solidarietà di Polizia";
- 2) eleggere il Presidente di "Solidarietà di Polizia";
- 3) deliberare lo scioglimento di "Solidarietà di Polizia".

Per quanto riguarda la modifica dello Statuto e la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione sindacale occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli appartenenti al Congresso Nazionale.

Articolo 12 - Il Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è composto dai membri della Segreteria Nazionale e dai Segretari Regionali, in seduta congiunta; si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale ogni volta che è ritenuto necessario.

Il Direttivo Nazionale in base agli indirizzi sindacali dati dal Congresso Nazionale e dalla Segreteria Nazionale ed in applicazione a quanto previsto dal presente Statuto, provvede alla pianificazione ed organizzazione degli interventi e del lavoro sul territorio Nazionale.

In particolare su proposta della Segreteria Nazionale:

- a) elegge il Presidente di "Solidarietà di Polizia" ove non vi provveda il Congresso Nazionale;
- b) decreta la sospensione cautelare del rappresentante sindacale ed il suo deferimento al Collegio

Nazionale dei Probiviri con la richiesta della destituzione dalla carica qualora, già richiamato per scritto dalla Segreteria Nazionale, persista nel tenere un comportamento di scarso impegno nell'attività sindacale o si sia reso responsabile d'atti contrari all'interesse dell'Associazione sindacale;

- c) invita il Segretario Nazionale a dare comunicazione entro 10 (dieci) giorni, al Collegio Nazionale dei Probiviri, della sospensione dell'iscritto. La comunicazione deve essere corredata da una relazione contenente le accuse mosse. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli atti deve emettere il giudizio d'assoluzione o destituzione dalla carica. Gli atti emessi dal Collegio Nazionale dei Probiviri devono essere trasmessi, senza ritardo, alla Segreteria Nazionale che provvederà:

I. nel caso d'assoluzione a reintegrare il rappresentante sospeso nella carica rivestita prima del provvedimento della sospensione cautelare; II. nel caso di destituzione dalla carica, a comunicare all'interessato il provvedimento di destituzione e, ove le condizioni lo consentono, a delegare la segreteria interessata ad eleggere altro iscritto in sostituzione di quello destituito. Qualora ciò non fosse possibile, la Segreteria Nazionale convoca il Direttivo Nazionale per la nomina d'altro iscritto per la sostituzione; d) nomina il Commissario Straordinario quando, per qualsiasi causa, vi è la necessità di riorganizzare la Segreteria Regionale o quella Provinciale provvedendo in tal senso a determinarne i poteri; e) ratifica la relazione consuntiva della contabilità del Sindacato.

I Segretari Regionali perdono, il diritto di membri del Direttivo Nazionale contestualmente alla perdita dell'incarico nella Segreteria Regionale.

Articolo 13 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dai Consiglieri Nazionali, regolarmente eletti come da Regolamento al Congresso e dalla Segreteria Nazionale, in seduta congiunta.

Si riunisce su convocazione della Segreteria Nazionale ogni volta che vi è la necessità. Al momento del suo insediamento nomina, scegliendo tra i Consiglieri presenti, il Segretario e il Presidente dell'Assemblea.

Provvede, in caso di necessità e con unanime consenso, all'eventuale modifica del programma del Sindacato deciso al Congresso.

E' competente a giudicare il Segretario Nazionale, deferito disciplinarmente dal Direttivo Nazionale, per la destituzione.

In caso di condanna del Segretario Nazionale il presidente dell'assemblea ne da immediata comunicazione alla Segreteria Nazionale ed ordina contestualmente, al Segretario Nazionale Aggiunto, o in sua assenza, al Vice Segretario Nazionale Organizzativo di indire, entro 30 giorni dalla comunicazione, il Congresso Nazionale Straordinario.

Possono partecipare alla riunione del Consiglio Nazionale, con funzioni consultive, senza diritto di voto, i Segretari Regionali e Provinciali.

La convocazione del Consiglio Nazionale avverrà per iscritto, da parte della Segreteria Nazionale, almeno venti giorni prima dalla data di convocazione contestualmente all'invio di una, copia dell'ordine del giorno.

Articolo 14 - La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale si compone del numero di membri di volta in volta eletti dal Congresso Nazionale, secondo l'apposito Regolamento; tra loro, dovranno essere previste le cariche: di un Segretario Nazionale e di più Vice Segretari Nazionali. Tra questi ultimi saranno distribuiti i compiti per l'attività organizzativa e amministrativa della Segreteria Nazionale. Può essere altresì prevista la carica di Segretario Nazionale Aggiunto.

La Segreteria Nazionale è l'Organo del Sindacato con funzioni esecutive; esplica tutte le attività necessarie al conseguimento degli scopi del Sindacato, adottando le decisioni ritenute più opportune nelle varie circostanze.

La Segreteria Nazionale provvede inoltre a convocare il Congresso Nazionale, il Direttivo Nazionale e il Consiglio Nazionale;

Stabilisce l'entità delle quote associative, programma l'attività del Sindacato e la sottopone all'approvazione del Direttivo Nazionale;

La Segreteria Nazionale può inoltre compiere azioni di verifica di tutti gli atti concernenti l'ordinaria amministrazione delle Segreterie Regionali e Provinciali, e se respinti, ne fa perdere ogni valore esecutivo;

La Segreteria Nazionale provvede alla nomina:

- a) del Direttore della Rivista;
- b) del Comitato di Redazione della Rivista;
- c) delle Commissioni, per approfondire meglio le problematiche esistenti in settori specifici o in occasione del rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro.

La Segreteria Nazionale può inoltre nominare tra un Congresso e l'altro, con il sistema della

cooptazione, limitatamente ai primi tre anni del mandato sindacale, non più di due Vice Segretari Nazionali, tra gli iscritti che si siano particolarmente distinti nell'attività sindacale sul territorio, contribuendo notevolmente alla crescita del Sindacato.

La Segreteria Nazionale propone al Direttivo Nazionale:

- 1) la sospensione cautelare dall'incarico sindacale fino a mesi sei;
- 2) la sospensione cautelare con proposta della destituzione dall'incarico sindacale al Collegio Nazionale dei Probiviri dell'iscritto, responsabile di scarso impegno sindacale o d'atti contrari alla linea sindacale indicata dal Congresso e dalla Segreteria Nazionale, oppure per attività sindacale contraria all'interesse del SO. di PO.;
- 3) la nomina del Presidente del SO di PO., qualora non eletto dal Congresso;
- 4) la nomina del Commissario Straordinario;
- 5) la ratifica della relazione consuntiva presentata dal Tesoriere;
- 6) provvede, inoltre, ad approvare il regolamento per l'attuazione del presente Statuto, finalizzato alla disciplina dell'attività del Sindacato;
- 7) per una migliore organizzazione dell'attività sindacale sul territorio, la Segreteria Nazionale si avvale della collaborazione dei Segretari Regionali.

Articolo 15 - Nomina per cooptazione

La Segreteria Nazionale, tenendo conto delle proprie necessità, ha facoltà di cooptare, alla carica di Vice Segretario Nazionale, un iscritto che si sia particolarmente distinto nell'attività sindacale favorendo la diffusione del Sindacato sul territorio.

Il ricorso alla cooptazione, concesso solo alla Segreteria Nazionale, è ammesso, anche in tempi diversi, per la nomina complessiva di non più di due Vice Segretari Nazionali, limitatamente ai primi tre anni del mandato.

Il Vice Segretario Nazionale, nominato per cooptazione, assume pari dignità del Vice Segretario Nazionale eletto al Congresso.

Il ricorso alla cooptazione è assolutamente vietato nel corso del quarto anno del mandato sindacale e in caso di ricorso al Congresso Straordinario.

Articolo 16 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante del SO. di PO., del quale ha la firma.

In caso d'impedimento o assenza del Segretario Nazionale, questi sarà sostituito dal Segretario Nazionale Aggiunto che ne assumerà tutti i poteri, o in sua assenza dal Vice Segretario nazionale Organizzativo.

Se l'assenza o l'impedimento non sono a carattere temporaneo, il Segretario Nazionale Aggiunto è tenuto ad indire senza ritardo un nuovo Congresso.

Nella sua veste di Dirigente esecutivo del Sindacato convoca la Segreteria Nazionale e ne attua le

delibere, coordina l'attività del Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale, ha la facoltà di presiedere tutte le assemblee degli organismi collegiali periferici.

Il Segretario Nazionale è tenuto, inoltre, a vigilare sul rispetto e sulla corretta applicazione dello Statuto.

E' componente di diritto di tutte le Commissioni nominate dalla Segreteria Nazionale.

Il Segretario Nazionale, ha facoltà d'intervenire nelle Segreterie Regionali e Provinciali i cui comportamenti non sono conformi ai principi e agli interessi del SO. di PO.; di detti interventi relaziona ai membri del Direttivo Nazionale.

Fatte salve eventuali competenze specifiche d'altri consiglieri, il Segretario Nazionale ha funzioni di pubbliche relazioni che può, in particolari circostanze, delegare altri membri della Segreteria Nazionale.

Nel caso in cui si rendesse necessario adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di una Segreteria, incluso il commissariamento o la destituzione di uno o di tutti i suoi membri dovrà darne comunicazione, con procedura d'urgenza, al Direttivo Nazionale.

Il Segretario Nazionale, se riconosciuto responsabile d'irregolarità gravi dal Direttivo Nazionale, con delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, è deferito al Consiglio Nazionale, il quale adotterà i provvedimenti disciplinari del caso.

Articolo 17 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 1 (uno) supplente.

L'azione disciplinare è esercitata in prima istanza dalla Segreteria Nazionale, Regionale o Provinciale. Contro i provvedimenti disciplinari di prima istanza è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la sospensione della carica fino a sei mesi;
- 3) la sospensione cautelare dalla carica sindacale con proposta della destituzione;
- 4) la destituzione dal SO. di PO..

I provvedimenti emessi dal Collegio Nazionale dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 18 - Il Collegio Nazionale dei Sindaci

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 1 (uno) supplente.

Al Collegio Nazionale dei Sindaci è demandato il controllo sull'amministrazione finanziaria del

Sindacato.

La Presidenza del Collegio è assunta dal membro più anziano d'età.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci si riunisce su convocazione della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 2 (due) sindaci, dandone preventiva comunicazione al Tesoriere ed alla Segreteria Nazionale.

Al Collegio Nazionale dei Sindaci sono demandate le seguenti funzioni:

- 1) di controllare l'amministrazione finanziaria della Segreteria Nazionale;
- 2) di vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Sindacato;
- 3) di accertare, in qualunque momento, la regolare tenuta dei libri e dei documenti contabili della Segreteria Nazionale, ovunque conservati;
- 4) di redigere il verbale relativo alle singole verifiche ed un dettagliato rapporto contenente le loro osservazioni sul bilancio consuntivo che il Segretario Nazionale illustrerà al Direttivo Nazionale entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Il rapporto dovrà essere allegato al bilancio consuntivo.

Titolo II GLI ORGANI PERIFERICI

Articolo 19 - La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Regionale e da almeno 2 (due) Vice Segretari Regionali. Il Consiglio Regionale è composto dalla Segreteria Regionale e dai Consiglieri Regionali eletti numericamente secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento al Congresso.

Tra i Vice Segretari Regionali saranno distribuite le cariche per l'attività organizzativa ed amministrativa della segreteria.

La Segreteria Regionale svolge attività sindacale nell'ambito della propria regione secondo le direttive emanate dal Congresso e dalla Segreteria Nazionale. Esercita altresì, nell'ambito della regione, il potere disciplinare fino all'irrogazione della sospensione di mesi 6 (sei), mentre per la sospensione cautelare con proposta di destituzione deve inoltrare gli atti alla Segreteria Nazionale, che si attiverà per l'esecuzione.

Articolo 20 - Segretario Regionale

Il Segretario Regionale, è responsabile dell'attività sindacale svolta nella regione d'appartenenza

rispondendone direttamente verso la Segreteria Nazionale.

Il Segretario Regionale deve, inoltre, convocare almeno una volta all'anno i Consiglieri Regionali ed i Segretari Provinciali della Regione per renderli partecipi all'attività interna ed esterna della segreteria.

Il Segretario Regionale è componente del Direttivo Nazionale.

Articolo 21 - La Segreteria Provinciale

La Segreteria Provinciale è composta dal Segretario Provinciale e da più Vice Segretari Provinciali.

Il Consiglio Provinciale è composto dalla Segreteria Provinciale e dai Consiglieri Provinciali eletti numericamente secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento al Congresso.

Tra i Vice Segretari Provinciali saranno distribuite le cariche per l'Attività Organizzativa e Amministrativa della segreteria.

La Segreteria Provinciale svolge attività sindacale nell'ambito della propria provincia secondo le direttive emanate dal Congresso, dalla Segreteria Nazionale e da quella Regionale, ed ai quali risponde direttamente.

Alla Segreteria Provinciale sono altresì attribuiti poteri disciplinari nell'ambito della propria provincia, fino alla sospensione di mesi sei, mentre per la sanzione della destituzione dall'incarico deve inoltrare gli atti, con proposta di destituzione, alla Segreteria Nazionale che si attiva per l'esecuzione.

Articolo 22 - Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale è il responsabile dell'attività sindacale nella provincia d'appartenenza e risponde della propria attività sia al Segretario Regionale che alla Segreteria Nazionale.

Il Segretario Provinciale deve convocare almeno due volte all'anno i Consiglieri Provinciali e quelli Nazionali del luogo per renderli partecipi all'attività interna ed esterna della segreteria.

Articolo 23 - La Segreteria Locale

La Segreteria Locale è composta dal Segretario Locale e da almeno 1 (un) Vice Segretario Locale. Questi è preposto alla cura dell'attività sindacale presso i singoli posti di lavoro.

Articolo 24 - Collegio regionale dei Sindaci

Il Collegio Regionale dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi ed I (uno) supplente; esso esercita il controllo sull'amministrazione finanziaria della Segreteria Regionale.

La Presidenza del Collegio è assunta dal membro più anziano d'età.

Il Collegio Regionale dei Sindaci si riunisce su convocazione della Segreteria Regionale o su richiesta di almeno due sindaci, dandone preventiva comunicazione al Vice Segretario Regionale Amministrativo e alla Segreteria Regionale.

Il Collegio Regionale dei Sindaci esercita le funzioni:

- 1) di controllo sull'amministrazione finanziaria della Segreteria Regionale;
- 2) di vigilanza sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale della Segreteria Regionale;
- 3) di verifica, in qualunque momento, sulla regolare tenuta dei libri e dei documenti contabili della Segreteria Regionale, ovunque conservati;
- 4) di redigere il verbale relativo alle singole verifiche ed un dettagliato rapporto contenente le loro osservazioni sul bilancio consuntivo che invierà al Segretario Regionale e alla Segreteria Nazionale entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento.

Il rapporto dovrà essere allegato al bilancio consuntivo.

Articolo 25 - Collegio Provinciale dei Sindaci

Il Collegio Provinciale dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi ed I (uno) supplente; esso esercita il controllo sull'amministrazione finanziaria della Segreteria Provinciale.

La Presidenza del Collegio è assunta dal membro più anziano d'età.

Il Collegio Provinciale dei Sindaci si riunisce su convocazione della Segreteria Provinciale o su richiesta di almeno 2 (due) sindaci, dandone preventiva comunicazione al Vice Segretario Provinciale Amministrativo e alla Segreteria Provinciale.

Il Collegio Provinciale dei Sindaci esercita le funzioni:

- 1) di controllo sull'amministrazione finanziaria della Segreteria Provinciale;
- 2) di vigilanza sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale della Segreteria Provinciale;
- 3) di verifica, in qualunque momento, sulla regolare tenuta dei libri e dei documenti contabili della Segreteria Provinciale, ovunque siano conservati;
- 4) di redigere il verbale relativo alle singole verifiche ed un dettagliato rapporto contenente le loro osservazioni sul bilancio consuntivo che invierà al Segretario Provinciale e alla Segreteria Nazionale entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento.

Il rapporto dovrà essere allegato al bilancio consuntivo.

Titolo III ALTRI ORGANI

Articolo 26 - Le Commissioni

La Denominazione, la struttura e le funzioni delle Commissioni sono stabilite all'atto dell'eventuale nomina da parte della Segreteria Nazionale la quale si avvale delle Commissioni per avere una specifica collaborazione.

Tutte le Commissioni sono soggette a revoca da parte della Segreteria Nazionale e comunque decadono automaticamente al termine delle esigenze che hanno giustificato la loro istituzione.

Articolo 27 - Il Presidente

Il Congresso Nazionale o il Direttivo Nazionale possono nominare il Presidente, tra gli appartenenti al SO. di PO. in servizio o in quiescenza, che si sia distinto per particolari meriti nell'ambito del Sindacato.

Il Presidente rappresenta l'unità del Sindacato ed esercita sempre la funzione di super-partes. Nel rispetto di tale funzione non può esercitare il diritto di voto nelle riunioni.

Articolo 28 - Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario, ricevuta la nomina dal Direttivo Nazionale o per suo tramite dalla Segreteria Nazionale, deve provvedere a riorganizzare la Segreteria (Regionale o Provinciale) commissariata entro tre mesi dalla nomina; trascorso tale termine, se non è stato possibile ricostituire la segreteria, decade dalla nomina e la Segreteria Nazionale provvede a nominare, con le medesime modalità, un nuovo Commissario Straordinario.

Articolo 29 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato nell'ambito della Segreteria d'appartenenza. Egli tiene un'ordinata contabilità, redige il bilancio preventivo all'inizio d'ogni anno e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione della Segreteria d'appartenenza.

Nel corso dell'anno finanziario evidenzia ed illustra altresì alla Segreteria, (Nazionale, Regionale o Provinciale) gli eventuali scollamenti rispetto al bilancio preventivo.

L'attività finanziaria dovrà essere documentata e tenuta in un apposito fascicolo, da sottoporre annualmente alla ratifica del Collegio dei Sindaci.

CAPO III PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 30 - Finanze

Le entrate del SO. di PO. sono costituite:

a) dai contributi associativi mensili trattenuti dagli stipendi degli iscritti. Detti contributi associativi sono intrasmissibili, eccezione fatta nelle ipotesi di trasferimenti a causa di morte e non possono essere rivalutabili né restituibili; b) da elargizioni o donazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione o da privati, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali o ad iniziative specifiche collegate; c) da eventuali contributi da parte dell'Organo Ufficiale d'Informazione.

Articolo 31 - Esercizi

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 32 -Lo scioglimento

Nella eventualità di scioglimento del Sindacato è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Sindacato stesso ad altra struttura sindacale avente finalità analoga o destinata a fini di pubblica utilità o di pubblico interesse, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'Organismo di Controllo previsto dall'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662.

Articolo 33 - Annuario

La Segreteria Nazionale può pubblicare, entro il 31 Ottobre dell'anno in corso, l'Annuario che comprende lo Statuto, il Regolamento e l'elenco delle Segreterie Regionali, Provinciali e Locali.

Articolo 34 - Rivista di Solidarietà di Polizia

La Segreteria Nazionale cura la pubblicazione di una rivista quale Organo Ufficiale d'Informazione.

La rivista è denominata "Solidarietà di Pulizia" -Organo Ufficiale del SO. di PO..

Essa riporta le attività più significative della Segreteria Nazionale, delle Segreterie Regionali, delle Segreterie Provinciali e di quelle Locali come espressione di cultura viva del SO. di PO..

Soddisfa inoltre alle esigenze di cultura generale, anche in relazione alle più attuali problematiche sociali in genere, sia in Italia che nel mondo.

La rivista è diretta da un Direttore Responsabile, nominato dalla Segreteria Nazionale che con autonomia tecnico-professionale, attua le direttive ricevute dalla Segreteria Nazionale.

Il Direttore Responsabile è tenuto a comunicare alla Segreteria Nazionale, 10(dieci) giorni prima della sua pubblicazione, la chiusura del numero della rivista.

Su richiesta del Direttore, e con delibera della Segreteria Nazionale, può essere costituito un Comitato di Redazione che collabora con il Direttore stesso.

La collaborazione alla Rivista è aperta a tutti gli iscritti al SO. di PO. senza alcuna retribuzione. La Rivista è improntata alla massima obiettività e trasparenza dell'informazione ed è inviata a tutti gli iscritti del Sindacato.

Articolo 35 – Integrazioni

Adeguamento dello Statuto, approvato dal 3° Congresso Nazionale del SO. di PO. il 23.09.1998, e integrato dalle Commissioni nella riunione congiunta del 22.12.1998, ai sensi dell'art. 111, comma 4 quinquies del DPR 22.12.1986, secondo il disposto di cui al D.Lgs. 04.12.1997 n. 460.

E' vietata in ogni modo, anche in forma indiretta, la distribuzione d'utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante la vita del Sindacato, salvo che la distribuzione o la destinazione non sia imposta dalla Legge.

Articolo 36 - Norme in bianco

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile che regolano la materia.

Roma, 28 aprile 1999

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Carmelo TRIPODI)